RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLA SEZIONE INDUSTRIALE DEL R. ISTITUTO TECNICO DI BERGAMO

# Art. 3 (Convenzione)

Per quanto riguarda il contributo della Societa' Industriale si conviene che detto contributo della Societa' Industriale sia rappresentato dall'uso e dalla rendita dello stabile di proprieta' della Societa' medesima attualmente occupato dal R. Istituto tecnico. Qualora tale rendita riuscisse inferiore alle lire 10.000, la provincia ed il Comune di Bergamo si obbligano di colmare la differenza, assumendone a proprio carico la provincia i due quinti e il Comune i tre quinti. In previsione di quanto sopra, si stabilisce pure che le convenzioni da stipularsi dalla Societa' Industriale per affitto o per alienazione dello stabile suddetto dovranno riportare il benestare da parte delle Amministrazioni della Provincia e del Comune di Bergamo, qualora l'affitto realizzabile o l'interesse del capitale da ricavarsi dalla vendita dovesse essere inferiore alle L. 10.000.

Versione in vigore dal 2 settembre 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riguardante la sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo |
| Estremi | Legge 29 maggio 1913, n. 920 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1913 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-sistemazione-della-sezione-industriale-del-r-istituto/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it